



MONDOTECNICO S.R.L.

Informativa del 17/05/2023

Modifiche al Testo Unico Sicurezza

D.Lgs. 81/08 e smi

**- nuovi obblighi per Datori di Lavoro, Medici Competenti,
Lavoratori Autonomi ed altre novità -**



Mondotecnico Srl Via Radici in Piano n° 46 – 41049 Sassuolo (Mo)
Tel. 0536 807972 – Fax 0536 800858
info@bucciarelliengineering.com - www.bucciarelliengineering.com

Con la pubblicazione del Decreto-Legge 04/05/2023 n.48 (DL Lavoro), entrato in vigore già il 05/05/2023, il Governo ha apportato diverse integrazioni/modifiche significative al "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro" (D.Lgs. 81/08):

- *Art. 18 - "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"*

Nuovo obbligo: Il DATORE DI LAVORO deve nominare il Medico Competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando è previsto dalla valutazione dei rischi.

→ Si estende di fatto la casistica di mansioni/condizioni in cui occorre nominare il Medico Competente, ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

- *Art. 21 - "Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi"*

Nuovo obbligo: Il LAVORATORE AUTOMO ha l'obbligo di adottare idonee opere provvisorie previste nel Titolo IV (relativo ai *Cantieri Temporanei e Mobili*).

→ Ciò al fine di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni

→ Il presente obbligo diventa elemento discriminatorio per il Committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, obbligatoria ai sensi dell'art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

- *Art. 25 - "Obblighi del medico competente"*

Nuovo obbligo: Il MEDICO COMPETENTE ha l'obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione della visita di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità

→ In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore

→ Permangono gli obblighi del Medico Competente di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni; conservazione della cartella con salvaguardia del segreto professionale; obblighi in merito alla gestione cessazione lavorativa di lavoratore esposto a rischi cancerogeni,...

Nuovo obbligo: Il MEDICO COMPETENTE ha l'obbligo, in caso di impedimenti per gravi e motivate ragioni, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di legge, per l'adempimento degli obblighi di legge durante la sua assenza per l'intervallo temporale specificato.

→ Decade l'indicazione dell'Interpello del 23.2.2006 secondo cui il Medico Competente poteva farsi sostituire in caso di impedimento grave e motivato da altri colleghi, ma solo a seguito di nomina del Datore di Lavoro

- *Art. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*

Previsto uno specifico Accordo con cui la Conferenza Stato Regioni individuerà, tra le altre cose, le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

→ Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri

Nell'ambito del Titolo III, Capo I - *Usa delle attrezzature di lavoro* sono state apportate le seguenti modifiche:

- *Art. 71, c.12 - "Obblighi del datore di lavoro"*

I SOGGETTI PRIVATI ABILITATI allo svolgimento delle verifiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs.81/08 acquistano la qualifica di **incaricati di pubblico servizio** e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente

- ➔ Da soggetti di supporto di cui ASL e INAIL si potevano avvalere a necessità, acquistano a tutti gli effetti la qualifica di incaricati di pubblico servizio ope legis, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL
- ➔ L'Allegato VII del DLgs 81/08 e smi elenca le attrezzature da assoggettare a periodica verifica , stabilendone la periodicità:
 - mezzi sollevamento di portata > 200 kg (es. carriponte, gru a bandiera, autogru, gru su autocarro, gru a torre, ...)
 - piattaforme elevabili (PLE), ponti sospesi o mobili, scale aeree ad inclinazione variabile, ...
 - attrezzature/impianti in pressione
 - generatori di calore di potenzialità > 116 kW, ...

- *Art. 72, c.2 - "Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso"*

CHIUNQUE VENDA, NOLEGGI O CONCEDA IN USI O LOCAZIONE FINANZIARIA MACCHINE, APPARECCHI O UTENSILI ...

... deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l'utilizzo;

- ➔ Il SOGGETTO CHE PRENDE A NOLEGGIO, o in concessione in uso, o il DATORE DI LAVORO dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve sottoscrivere DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA che deve:
 - contenere l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura,
 - indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se trattasi di attrezzature di lavoro di cui all'Accordo Stato Regioni 22.2.2012, che siano in possesso di specifica abilitazione (es. carrello elevatore, ple, gru a torre, autogru, ...)

- *Art. 73, c.4-bis - "Informazione, formazione e addestramento"*

Nuovo obbligo sanzionato: Il DATORE DI LAVORO che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

- *Art. 87 - "Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso"* - Aggiunto la sanzionabilità di quanto disposto in art.73, comma 4-bis di cui sopra

- ➔ Il DATORE DI LAVORO che usa attrezzature di lavoro per le quali vige l'obbligo di specifica formazione senza ottemperare incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda

Previsti inoltre disposizioni relativamente:

- Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva
- Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
- Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

In attesa della conversione in Legge e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per verificare eventuali ulteriori modifiche apportate dal Governo al D.Lgs 81/2008 e smi, rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento.